



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI MILANO

SEZIONE 28

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | MALASPINA | FRANCESCO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | RAMONDETTA | ROSSANA | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | NOSCHESE | MARIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1464/2015
depositato il 04/03/2015

- avverso la sentenza n. 572/2014 Sez:16 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di BRESCIA

contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BRESCIA

proposto dall'appellante:

difeso da:

AVV. ZANOLETTI MASSIMO
VIA IV NOVEMBRE N.2 25121 BRESCIA BS

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9H03A103154/2013 IRES-ALTRO 2009
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9H03A103154/2013 IVA-ALTRO 2009
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9H03A103154/2013 IRAP 2009
PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° T9HCOA101591/2013 IVA-ALTRO 20

SEZIONE

N° 28

REG.GENERALE

N° 1464/2015

UDIENZA DEL

25/11/2016 ore 15:00


N°

6278/2016

PRONUNCIATA IL:
25 novembre 2016

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL
30 novembre 2016

Il Segretario
Agostino Palumbo



OGGETTO DELLA DOMANDA: Appello RGA 1464/15 avverso sentenza n. 572/16/201 della Commissione Provinciale di Brescia, Sez.16.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società _____ in liquidazione, in concordato preventivo, impugna la sentenza della Commissione Provinciale di Brescia che aveva dichiarato l'inammissibilità dei ricorsi riuniti in quanto proposti oltre il termine di cui all'art. 21 del D. Lgs. n. 546/92.

In particolare, secondo la Commissione, sia l'avviso di accertamento che l'atto di contestazione erano stati notificati il 9 novembre 2013 ed il 10 novembre 2013 per compiuta giacenza e la notifica si sarebbe perfezionata ai sensi dell'art. 8 della L. 890/82 entro dieci giorni dalla data del deposito.

L'appellante lamenta l'erroneità della sentenza poiché non si renderebbe applicabile la disposizione di cui alla legge n. 890 del 1982, in quanto concernente esclusivamente la notifica effettuata a mezzo posta da parte degli ufficiali giudiziari.

Al contrario, nella fattispecie sarebbe applicabile l'articolo 40 del regolamento postale del 1982, per il quale la compiuta giacenza è di 30 giorni entro i quali il destinatario può effettuare il ritiro del plico.

Poiché nella fattispecie entrambi gli atti sarebbe stati ritirati il 21 novembre 2013, ampiamente entro il termine di 30 giorni dal deposito avvenuto nei giorni 30 e 31 ottobre 2013, le impugnazioni proposte il 20 gennaio 2014 sarebbero state tempestive.

Precisa, inoltre, che trattandosi di notifica a persona giuridica sarebbe esclusa la possibilità del deposito dell'atto presso l'Ufficio postale e, anche

applicando la disciplina di cui alla legge 890/82, in ogni caso la notifica si sarebbe perfezionata solo con il ritiro del plico da parte del liquidatore della società, avvenuto in data 21 novembre 2013.

Nel merito ripropone tutte le doglianze non esaminate dai giudici di prime cure.

L'Ufficio si è costituito in giudizio contestando compiutamente il gravame.

Propone altresì appello incidentale in relazione alla compensazione delle spese.

Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e l'accoglimento dell'appello incidentale.

In data 11 novembre 2016 il contribuente deposita memoria con la quale replica alle deduzioni dell'Ufficio.

MOTIVI

La S.C. con sentenza n. 26088 del 30 dicembre 2015 e ordinanza n. 2047 del 2 febbraio 2016 ha statuito che nella ipotesi di mancato recapito della raccomandata contenente l'avviso di accertamento all'indirizzo del destinatario, la notifica ex art. 14 L. 890/82 deve intendersi eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza o dalla data di spedizione della raccomandata di trasmissione dell'avviso di giacenza oppure, se anteriore, dalla data del ritiro del plico ed è da tale data che decorre il termine di impugnazione del provvedimento.

La Corte ha esteso alle raccomandate ordinarie, in via "non diretta ma analogica", il regime sulla compiuta giacenza previsto dalla Legge n. 890/1982 per le raccomandate c.d. per atti giudiziari.



Secondo la Corte, per ciò che attiene al destinatario, occorre far riferimento, nella notificazione a mezzo posta, alla L. n. 890 del 1982, art. 8, che detta la disciplina specifica per i casi in cui l'agente postale non possa recapitare il plico per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle altre persone legittimate a riceverlo.

La norma prevede che nelle evenienze suddette il plico sia depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale e che del tentativo di notifica e del suo deposito sia data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'avviso deve anche contenere invito al destinatario a provvedere al ritiro del plico entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento espresso che la notifica si avrà comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.

Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata senza che il destinatario ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è restituito al mittente con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione "atto non ritirato entro il termine di dieci giorni" e della data di restituzione.

In base alla norma la notifica si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.



Ne consegue che la notifica si ha per eseguita "in ogni caso", quanto al destinatario, decorsi dieci giorni dalla data di spedizione di quella raccomandata.

Nella fattispecie, i ricorsi sono stati proposti il 20 gennaio 2014 e in riferimento all'accertamento l'avviso di tentata notifica è stato inviato il 30 ottobre 2013 e, in riferimento all'atto di contestazione, il 31 ottobre 2013, con conseguente rispettivo spirare del termine per impugnare il giorno 8 gennaio 2014 e 9 gennaio 2014.

Conseguentemente deve essere rigettato l'appello.

L'appello incidentale dell'Ufficio merita accoglimento.

Ed, invero, l'art. 15 del D.Lgs. 546/92 stabilisce che "La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell'art. 92, secondo comma del codice di procedura civile".

La soccombenza costituisce, dunque, a mente del chiaro disposto dell'art. 91 cod. proc. civ., il criterio base per la regolamentazione delle spese di lite mentre, al contrario, la compensazione è oggetto di una facoltà discrezionale, del cui esercizio il giudice è tenuto ad esplicitarne le ragioni, come chiaramente sancito dal successivo art. 92 cod. proc. civ. e in merito la Commissione ha ommesso ogni motivazione.

Pertanto, in accoglimento dell'appello incidentale le spese del primo grado del giudizio si liquidano in complessivi euro 1.500,00.

Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi




euro 2.000,00.

P.Q.M.

La Commissione rigetta l'appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale dell'Ufficio, condanna la contribuente al pagamento delle spese del primo grado del giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.500,00. Spese del grado secondo soccombenza, liquidate in complessivi euro 2.000,00.

Milano 25 novembre 2016.

Il Relatore



Il Presidente

